

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE

## AMICODIVALERIO A.P.S.

### 1. COSTITUZIONE - SEDE

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione denominata "**Amicodivalerio A.P.S.**" con codice fiscale 06136620488.

L'associazione ha sede in Sesto Fiorentino FI alla Via Garibaldi n. 258.

### 2. NORME TRANSITORIE

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle ONLUS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro delle ONLUS attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a/3 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione "Amicodivalerio APS ONLUS" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (*se prevista retribuzione*);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### 3. SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

*fu*

*how*

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

#### 4. OGGETTO SOCIALE

L'associazione si propone di aiutare la ricerca scientifica in genere, privilegiando la ricerca sulle malattie oncologiche, soprattutto quelle che colpiscono il sistema nervoso centrale in età pediatrica. Di offrire assistenza, a bambini e adolescenti affetti da questa patologia ed alle loro famiglie, in qualsiasi forma, ai fini dell'inserimento sociale e del supporto alla disabilità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, purché *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### 5. ASSOCIATI

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, i protocolli d'intesa esistenti tra l'Associazione e gli enti con cui collabora e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti gli associati partecipano indiscriminatamente alla vita associativa; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti al punto successivo.

#### 6. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, delle convenzioni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure

fl. Docenti

how Rm

arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## 7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo

## 8. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, è convocata dal presidente. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data fissata, con lettera semplice a mano o per posta elettronica, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto dell'esercizio.

I compiti inderogabili dell'assemblea sono:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) discute ed approva il programma annuale formulato dal Consiglio di amministrazione;
- c) approva regolamenti interni proposti dal Consiglio di amministrazione;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g) delibera lo *scioglimento*, la *trasformazione*,  *fusione o scissione* dell'associazione;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione, o per volontà del presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.

## 9. DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.

Il Presidente

Per  
han

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti.

Alle assemblee convocate per modificare lo statuto o per sciogliere l'associazione, debbono essere presenti almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun associato ha un voto.

#### 10. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Sono compiti del Consiglio di amministrazione:

- a) seguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare il programma annuale seguendo le direttive dell'assemblea;
- c) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
- d) predisporre annualmente il rendiconto preventivo e consuntivo oppure il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- f) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- g) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
- h) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### 11. DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

#### 12. MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMPITI

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea, per la *durata* di cinque anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione; presiede e convoca l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano di età in seno al consiglio di amministrazione.

Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che del collegio dei revisori dei conti.

Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Le somme incassate dovranno essere da lui versate nella cassa dell'associazione. Il tesoriere non potrà in nessun caso versare o ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti o riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal presidente, o, in sua assenza dal vice presidente.

Una volta al mese il tesoriere presenta al consiglio la situazione di cassa aggiornata.

Per i compiti svolti e gli impegni profusi ai membri del Consiglio di amministrazione può essere provveduto un compenso.

### 13. ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, può essere collegiale o monocratico.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### 14. REVISORI DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### 15. RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le spese occorrenti, per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono coperte dalle seguenti possibili entrate:

- a) le quote ordinarie degli associati;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- d) rendite patrimoniali;

*di Bozovich*

*Pur*  
*non*

e) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.

#### 16. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### 17. BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale, coincidente con l'anno solare. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, che deve depositarlo presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della riunione assembleare, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui al punto 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, se i limiti dimensionali previsti dalla legge lo richiedono.

#### 18. LIBRI

L'associazione deve tenere tra i seguenti libri obbligatori, quelli previsti in relazione alla propria struttura:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i libri associativi, facendone espressa richiesta al Presidente, il quale concorderà e comunicherà luogo e data della visione.

#### 19. VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

di Biondi

Ru  
han

preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## 20. LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori si rinvia all'art.16 del Codice del terzo settore.

## 21. SCIoglimento

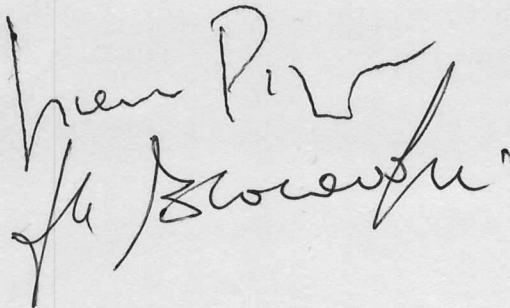
Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

## 22. RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

SESTO FIORENTINO, 31/10/2020



Gian Piero

3 3942 12/11/2020

0,00 **TZ620L003942000UC**  
0,00 *codice identificativo*  
*per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ6

## REGISTRAZIONE ATTO PRIVATO

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritto/a... AACCARDO ANTONIO ..... codice fiscale... CCRNIN67P28F839T  
nato/a a... NAPOLI ..... il... 28-09-1967  
residente a... PISTOIA ..... Via... DI RANINI 41  
numero di telefono... 0574 071426 ..... cellulare... 329 255 9215  
Indirizzo mail/PEC... AACCARDO@OUTLOOK.IT

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

- ✓ di essere in possesso dell'originale dell'atto presentato per la registrazione;
- ✓ la conformità all'originale dell'atto presentato per la registrazione e degli eventuali allegati o dell'immagine inviata.

Si impegna a depositare l'atto in originale e gli eventuali allegati al termine del periodo emergenziale.

Chiede che la comunicazione degli estremi di registrazione da parte dell'Ufficio venga inviata all'indirizzo e-mail/PEC sopra indicato, gestito dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge n. 675/96 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data

PRATO 06/11/20

Firma

